



ROBERTO MENDOZA

ROMA NEL TRECENTO

GLI STATUTI DEL COMUNE DI ROMA
DEL 1363

Prefazione di

MARIO ASCHERI



aracne



©

ISBN

979-12-5994-769-7

PRIMA EDIZIONE

ROMA 16 MAGGIO 2022

A Giusy e Vincenzo

INDICE

I	<i>Prefazione</i> MARIO ASCHERI
13	<i>Introduzione</i>
28	<i>Libro I</i>
206	<i>Libro II</i>
450	<i>Libro III</i>
641	<i>Ringraziamenti</i>
643	<i>Glossario</i>
653	<i>Indice dei luoghi e dei siti</i>
655	<i>Rubrica</i>



Marco AGOSTINI, *Bozzetto per la ricostruzione ideale di Ponte Salario*

PREFAZIONE

UN TESORO DELL'ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO

ORA ACCESSIBILE A TUTTI

Roma nel Trecento è stata oggetto di molti studi storici, e senz'altro la incredibile ricchezza di eventi del periodo li spiegano⁽¹⁾. Sono noti e raccontati ancor sempre anche per i non specialisti le difficoltà del Papato dantesco e il suo periodo avignonese, l'anarchia nobiliare romana, la clamorosa storia di Cola di Rienzo, ucciso nel 1354 dopo un rapporto stretto col più grande intellettuale del tempo, Francesco Petrarca, la ripresa popolare del 1358 con tutte le difficoltà successive compreso il difficile rientro da Avignone invocato da Santa Caterina⁽²⁾, e lo scisma seguenti, dopo l'elezione del papa "romano o almeno italiano"⁽³⁾.

(1) Per introduzione accessibile alla complessità generale del tempo si vedano le più di mille pagine di C. CIUCCIUVINO, *La cronaca del Trecento italiano*, III: 1351–1375, Roma 2021, in Open Access on line al link https://www.academia.edu/50837744/La_cronaca_del_Trecento_italiano_III_volume?email_work_card=title. Un'introduzione generale aggiornata agli statuti si può trovare nella mia conferenza, registrata con i commenti di illustri intervenuti, caricato nel sito della associazione internazionale *De statutis* presieduta da Rolando Dondarini: <https://site.unibo.it/destatutis/it>, ove si rinvia ad altri siti rilevanti.

(2) 1377: anche per promuovere la Crociata per la difesa della Fede e mentr'era in corso la guerra degli "Otto Santi".

(3) Per brevità, rinvio per bibliografia recente alle pagine dello studioso ormai "veterano" di studi statutari romani: S. NOTARI, *I marginali nella normativa statutaria medievale romana. Appunti storico-giuridici*, in *Figure ai margini nella storia, nell'arte, nella letteratura. Roma e dintorni, XV–XVI secolo*, a cura di G. Crimi, A. Esposito, Roma 2021, pp. 81–100; alla sua "voce" Vaiani, Paolo del *Dizionario biografico degli italiani*, Roma 2020, on line, pp. 735–737, si ricostruiscono le vicende dal Vaiani giurista, collaboratore di Cola di Rienzo e podestà a Firenze nel 1352–53 (anni cui risale un prezioso registro rintracciato da Notari), anche per la sua collaborazione alla redazione dello statuto del quale ci occupiamo; in appendice un'altra bibliografia specifica. In questi lavori i rinvii a lavori classici, come

Le enciclopedie on line e gli studi delle molte riviste anche straniere (a parte quelle vaticane o di ordini religiosi) consentono approcci molto diversificati alla storia della Città Eterna. La sua fu storia, come sempre, non solo italiana. E la sua rilevanza internazionale, non solo europea, spiega molto del rapporto in quel Trecento non sempre facile della città e del suo Comune con il Papa e la sua curia o con potenti stranieri invasori come gli Angiò o ancora con l'imperatore presente in Roma o aspirante ad esserlo per rivendicare gli antichi diritti⁽⁴⁾. Il Comune in sé, come istituzione, perciò è stato per tanto tempo trascurato anziché essere esaminato con la cura dedicata agli altri grandi Comuni del tempo — come ammonito da Jean-Claude Maire Vigueur⁽⁵⁾.

Ora l'opera qui presentata, frutto dell'incredibile e paziente perizia del giudice Roberto Mendoza, dice molto di Roma nel Trecento⁽⁶⁾. Le cronache espongono gli eventi in successione cronologica e ci raccontano delle vicende più significative di una città nell'ottica dei loro autori. Questo statuto, assegnato al 1363 — con datazione presumibile perché non ne è conservato alcun esemplare autentico, ma solo riproduzioni del Quattrocento, come quella pur ufficiale dell'Archivio Capitolino —, ci parla invece del secolo in modo

quelli di Anna Modigliani sul Tre-Quattrocento (2004) e di Paola Pavan dedicato appunto allo statuto del 1363, con un'ampia ricognizione dei problemi posti dallo statuto anche nei decenni successivi alla sua emanazione.

(4) I contesti dei complessi normativi romani sono analiticamente illustrati in *Catalogo della raccolta di statuti*, a cura di Corrado Chelazzi, Biblioteca del Senato della Repubblica, VI, Lettera R, Roma-Firenze 1963, pp. 107-268, che è in pratica la più ampia, anche se non organica, trattazione di storia statutaria romana, comprendendo anche le raccolte di norme corporative e associative (le integrazioni sistematiche sono ora raccolte on line nel sito della Biblioteca del Senato, ove sono anche "caricate" edizioni di testi). Per un episodio singolo, segnalo che personalmente ho seguito il trauma vissuto con l'arrivo dell'imperatore dantesco Enrico VII in un'ottica parziale ma significativa anche per Roma: *L'alto Arrigo e Siena: un rapporto molto difficile al tempo del Costituto*, in «Accademia dei Rozzi» 21/40 (2014), pp. 6-15 (anche on line). I recenti, numerosi, studi per il centenario dantesco sono in parte già accessibili anche on line. Per Mario Salamonio, giurista romano davvero notevole intorno all'anno 1500 e rilevante per la storia statutaria romana, si veda il mio https://www.academia.edu/35560215/Princeps_spunti_dai_giuristi_medievali_2017_.

(5) Si veda in particolare il suo *L'altra Roma. Una storia dei Romani all'epoca dei Comuni (secoli XII-XIV)*, Torino 2011 (con edizioni in francese e in inglese). Tra gli studiosi della Città tardo-medievale sono facilmente raggiungibili ormai in rete Andreas Rehberg, Anna Modigliani, Anna Esposito, Ivana Ait.

(6) Un testo parzialmente sovrapponibile, come illustra nei dettagli l'Autore di questo libro, aveva avuto un'edizione da parte di Camillo Re nel 1880 (*Statuti della città di Roma*, Roma). La sua opera, dotta, come bene illustra la scheda in *Catalogo della raccolta di statuti*, cit., pp. 110-113, fu fondata su fonti manoscritte diverse dal manoscritto qui trasferito solo perché saggiamente acquistato nel mercato antiquario quando reperito dal Comune di Roma nel 1885. Questo testo — conservato scrupolosamente nell'Archivio capitolino e consultabile al link <http://www.archiviocapitolinorisorsedigitale.it/index.php/esplora/albero/liber-statutorum-urbis/14120/14120> — viene qui integralmente messo a stampa da Mendoza che ha opportunamente ricordato il rapporto tra i contenuti delle due edizioni.

strutturale, per così dire. Ma, ad esempio, la norma sulla protezione degli antichi edifici⁽⁷⁾, molto significativa della sensibilità per il patrimonio culturale ereditato dalla “romanità”, sarà del 1363 o sarà stata inserita nella riedizione dello statuto proto–quattrocentesco cui risalgono i testimoni manoscritti pervenuti?

Esso infatti venne riproposto in modo ufficiale dal Comune e dal Papa ormai rientrato stabilmente a Roma nel primo Quattrocento, come ricorda Mendoza, pur essendo stato redatto molti decenni prima, perché raccoglieva un patrimonio di regole stratificate, ma nel complesso ritenute ancora idonee a governare la città, le sue istituzioni e la sua società nei loro lineamenti permanenti. Resta fuori il “Popolo”, nel 1363 dominante la città e dotato verosimilmente di un proprio statuto, come altrove⁽⁸⁾. Quindi si può ragionevolmente presumere che questo del 1363 avesse accolto normative precedenti risistemate per dar luogo a questa redazione⁽⁹⁾, ma si può convenire che molte norme applicate allora a Roma fossero ancora dipendenti dal diritto romano — qui ereditato in modo privilegiato com’è ovvio, e nello stesso statuto ricordato esplicitamente come diritto suppletivo. Esso nelle materie disciplinate era da applicare in modo prioritario: addirittura rispetto al diritto canonico, quello del Papa... dettaglio non indifferente per qualificare uno statuto “popolare” che, ad esempio, offre una normativa sui figli illegittimi inconsueta per la sua “apertura”⁽¹⁰⁾.

I temi disciplinati dallo statuto del Comune sono indicati dal giudice Mendoza nelle sue pagine precedenti il testo, cui rinvio senz’altro: l’indice–glossario finale guida poi agilmente entro la selva delle norme distribuite nei tre libri in un ordine inconsueto, accogliendo la normativa sugli uffici comunali nell’ultimo libro miscelaneo, anziché ad apertura del volume. L’ordine viola le tradizioni comunali consolidate: che sia stato un modo implicito per far risaltare la priorità del Popolo e del suo statuto? Non è da escludere, perché i dettagli formali in questi casi non sono casuali: coprono spesso questioni sostanziali.

Conta comunque sottolineare che lo statuto è un testo che dà indicazioni precise su beni essenziali (acque e pascoli, ad esempio), luoghi ed eventi citta-

(7) Si veda Libro II capitolo CCXLII, esplicito: *De antiquis edificiis non diruendis*.

(8) Lo ha sottolineato molto opportunamente Paola Pavan ricordata da Notari e da Mendoza, naturalmente. Le pagine (forse) più sintetiche sul *Populus*–istituzione sono nel mio *Medioevo del potere. Le istituzioni laiche ed ecclesiastiche*, Bologna 2009, ad ind.

(9) La composizione della commissione degli “statutari” (come si diceva in genere) incaricati di studiare e di redigere la normativa è stata esaminata con cura nella bibliografia ricordata (si v. lo studio della Pavan in particolare).

(10) Sul diritto di famiglia (e non solo) si v. S. NOTARI, *Marginali* cit. Il rubricario pubblicato nelle pagine successive introduce immediatamente alla normativa dei problemi affrontati.

dini importanti, anche ludici come quelli cui si era tenuti a partecipare, all'Agone e al Testaccio. I romani di oggi, come tutti gli infiniti lettori internazionali di "cose" romane troveranno dettagli imprevedibili: vere sorprese che la non facile traduzione in italiano del giudice Mendoza dischiude, dopo la difficile trascrizione integrale del testo latino capitolino inedito⁽¹¹⁾.

Se c'è un libro "de Roma", per intenderci, è questo, e non è un caso che lo abbia scritto un romano, che anche con le sue altre opere storiche di studioso appassionato ha confermato l'amore per la Città⁽¹²⁾. Ci si augura che le istituzioni, a cominciare dal Comune, abbiano modo di valorizzarlo come si deve, interessando anche la cittadinanza più giovane. Le fonti come questa, illustrate in modo opportuno senza controproducenti voli retorici, sono le più adatte ad introdurre e a far capire i contesti storici. Vero che ci sono delle parti più ostiche da leggere perché più tecniche, come quelle sul processo, molto dettagliate per ribadire il principio di legalità nei processi che si auspicavano qui come altrove e sempre nella nostra storia (anche attuale, ahimè) rapidi, naturalmente, realizzando una sorta di sintesi del diritto processuale insegnato nelle università⁽¹³⁾.

In queste parti, come nelle norme penalistiche, il giudice Mendoza si è incrociato con il proprio lavoro di tanti anni, perché lo statuto di Roma, come di regola allora, non era una specie di regolamento soprattutto organizzativo

(11) Il quale giudice ha battuto sui tempi, non ho difficoltà a riconoscerlo, l'équipe che sta generosamente predisponendo l'edizione in italiano dello statuto del secondo '400 di Roma, apparso in edizione incunabola e consultabile on line grazie al ricchissimo sito della Biblioteca del Senato ma, com'è facile immaginare, non di semplice lettura. Del progetto porto qualche responsabilità, essendo stato a stimolarlo quand'ero professore a Roma 3, mentre di questa edizione non posso vantare alcun merito. Il giudice Mendoza lo conoscevo come editore dello statuto di Subiaco (notevole, del 1456, apparso presso questo editore nel 2013, subito dopo lo studio di due processi di stupro, dell'anno precedente) e solo recentemente l'ho incrociato per un libro sulla tassa straordinaria imposta alle "cortigiane" per la riparazione del ponte S. Maria (Rotto), degli anni 1548–53; imperniato su un documento di grande interesse non solo sulla prostituzione (di ordinaria amministrazione anche in una città papale per la teoria del male minore) ma anche più per la storia urbanistica e della fluttante odonomastica del tempo. Le cortigiane vi vennero identificate con scrupolo fiscale tipico (con i deboli) in base al nome, provenienza e luogo di abitazione: si veda il suo *Il peccato e il tributo. Prostitute e fisco nella Roma del '500*, Roma 2016. Al '400 romano, e ancora con utili precisazioni toponomastiche, è dedicato il suo *La Dogana marittima di Ripa e Ripetta*, dedicato a *Gli statuti del XV secolo con Prefazione* di Francesca Sigismondi, apparso sempre presso questo editore, nel 2019, e stimolo ad impegnarsi in questo nuovo lavoro che, va da sé, è come gli altri di Roberto Mendoza frutto di passione civica, e non di impegno professionale specifico e inserito entro un'équipe universitaria.

(12) Ho ritrovato anche, sempre presso Aracne del 2014, l'incredibile storia di *Andrea Compatan-gelo. Capitano dimenticato*, cui Mendoza ha giustamente reso giustizia.

(13) Sul quale è oggi disponibile una sintesi di Knut Wolfgang Nörr rimasta per ora solo in tedesco ma cui ho dedicato una nota illustrativa in italiano: *Processo romano-canonico: una 'eccellenza' attraverso il tempo?*, in «Rechtsgeschichte», 22 (2014), on line.

interno come quello dei Comuni attuali. Esso era ovunque un'antologia del diritto vigente localmente, soprattutto di quello più sedimentato, come il diritto di famiglia, della proprietà, del processo civile e penale e delle più usuali punizioni — il che non escludeva, come oggi del resto, normative speciali con norme anche penalistiche e congiunturali del Comune stesso o di enti a sé. Proprio la Roma di quest'epoca ha tramandato un manoscritto incredibilmente prezioso, arricchito di splendide miniature, recentemente pubblicato come meritava a cura di Gisela Drossbach e Gerhard Wolf, con una nuova edizione del *Liber Regulae* dell'Ospedale pontificio di Santo Spirito in Sassia⁽¹⁴⁾.

Va però segnalato che per certe materie, come quelle di competenza delle corti ecclesiastiche (con vertici della portata ad esempio della Segnatura Apostolica, della Penitenzieria, della Rota romana, di recente costituzione avignonese allora), il diritto canonico aveva una ovvia precedenza, così come per le cause su normative commercialistiche spesso interessanti i forestieri si andava in Mercanzia (come altrove) non senza conflitti di competenza, mentre i litigi entro le corporazioni potevano in prima istanza almeno rimanere interni all'associazione⁽¹⁵⁾.

Ma è tempo di commiato. Per complimentarsi ancora una volta con Roberto Mendoza, cittadino romano, per il gran regalo che ha fatto alla sua città. Per parte mia, grazie ai colleghi, collaboratori e studenti, molti eccellenti, l'insegnamento a Roma mi ha aiutato a capirla meglio.

E ora sono diventato un cultore anche più appassionato della Città.

MARIO ASCHERI

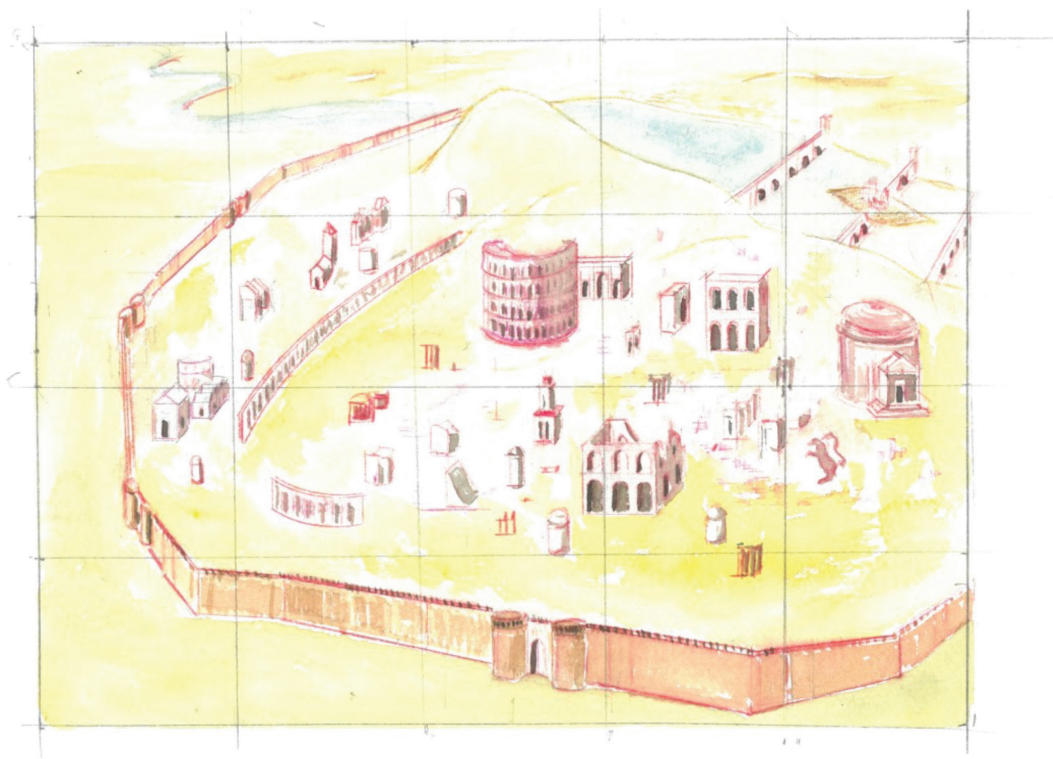
Storico del Diritto medievale e moderno

Già docente presso l'Università degli Studi di Sassari,

l'Università degli Studi di Siena e l'Università degli Studi Roma Tre

(14) *Caritas im Schatten von Sankt Peter*, stampato nel 2015 con la tradizionale cura dall'editore Friedrich Pustet di Regensburg, accoglie in apertura una serie di scritti che contestualizzano il testo, pur sempre aperto a nuovi studi su questa base filologicamente sicura. Esso dopo un'attenzione "antica" (*Patrologia Latina*) aveva meritato l'edizione di uno studioso molto attivo, il benemerito Pietro De Angelis, bibliotecario della Lancisiana, Roma 1954.

(15) Ho dedicato qualche attenzione a questi problemi nel mio *Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo*, Torino II ed. riv. 2008. Per la Mercanzia si veda G. GATTI, *Statuti dei mercanti di Roma*, Roma 1885 (a pochi anni dall'ed. curata da Re del nostro statuto), importante anche per la storia dell'istituzione grazie ai numerosi documenti editi risalenti a più secoli (utilissimi gli indici): un libro di storia della Città.



Marco AGOSTINI, *Bozzetto per la realizzazione di una pianta ideale di Roma nel Trecento*

INTRODUZIONE

Premessa

Allorquando intrapresi lo studio della normativa che regolava l'attività doganale marittima sfociata negli Statuti di Ripa e Ripetta del 1416 — successivamente riformati negli anni Sessanta del Quattrocento — esaminai con cura il manoscritto contenuto all'interno del *Liber Statutorum* conservato nell'Archivio storico capitolino (cred. XV, t.45).

Dopo averlo trascritto in caratteri stampa, ebbi modo di pubblicarlo, unitamente alla traduzione del testo latino e ad un commento, nel libro *La dogana marittima di Ripa e Ripetta. Gli Statuti del XV secolo*, Aracne 2019.

Nel corso della trascrizione rilevai che esso richiama con una certa frequenza norme e prescrizioni contenute negli *Statuta Urbis* anch'essi compresi nel predetto *Liber Statutorum*, all'interno di un codice membranaceo finemente decorato, acquistato sul mercato antiquario ad Oderzo nel 1885 dal Comune di Roma.

Tale manoscritto è stato ritenuto una copia ufficiale degli *Statuta Urbis* come ha puntualmente ricordato il Notari (*Manoscritti statutari sulle due sponde del Tevere. Il Comune di popolo e gli Statuta Urbis del Trecento tra storia e storiografia*, in *Le carte e la Storia, Rivista di storia delle Istituzioni*, Il Mulino 1/2018).

Nello stesso senso si era espressa P. Pavan nel saggio *Intorno agli Statuti del 1363* [in «Bollettino per l'Umbria» vol. 112 (2015) che è possibile leggere su Internet]; al riguardo la studiosa, dopo averlo minuziosamente descritto, così concludeva: «... fin dai caratteri estrinseci appare evidente che ci troviamo di fronte ad un manoscritto statutario che riveste i caratteri di ufficialità, certamente non destinato ad un uso privato ma all'esposizione».

Interessato a leggerne il contenuto, ho iniziato con non poche difficoltà a decifrare il codice capitolino, già definito nel 1933 da Alfonso Salimei come la

«più antica e più esatta compilazione degli statuti del Comune di Roma pubblicati nel 1363 [...] giunta fino a noi». Da parte sua, Antonio Rota nel 1939 escluse che esso potesse derivare dal codice ottoboniano–vaticano n. 1880, trascritto e pubblicato a caratteri stampa nel 1883 da Camillo Re (cfr. al riguardo Notari, *ibidem*, p. 38).

È noto poi agli studiosi della materia che Rota pervenne a tale conclusione confrontando le rubriche del codice edito da Camillo Re (cd. codice ottoboniano–vaticano) con quelle del manoscritto del codice capitolino rinvenuto qualche anno dopo la pubblicazione del primo.

Gli *Statuta Urbis*, al pari degli altri Statuti approvati dagli organi comunali romani e contenuti nel *Liber Statutorum*, furono riconosciuti e confermati da papa Martino V nel 1425 con la sola eccezione del capitolo XX del primo libro *De diffidato pro crimine et diffidato civiliter*.

Molti studiosi concordano sul fatto che il codice capitolino sarebbe stato scritto intorno al 1430 e molti furono i propositi di edizione in caratteri stampa degli *Statuta Urbis* unitamente al loro studio organico.

Tuttavia, a distanza di tanti anni manca un'edizione a stampa del manoscritto capitolino e per quanto riguarda il suo studio vale la pena riportare «l'arretratezza degli studi statutari romani, rimasti fermi ai propositi formulati da Antonio Rota alla fine degli anni Trenta del secolo scorso» (Notari *ibidem*, p. 39).

Tale edizione a stampa è il compito che mi sono prefisso.

Dopo mesi di lavoro sono finalmente riuscito a trascrivere integralmente in caratteri stampa i complessivi 183 fogli di cui si compone il manoscritto.

Inoltre, per agevolare il raffronto con il codice ottoboniano–vaticano n. 1880 edito da Camillo Re nel libro *Statuti della città di Roma*, Roma 1880, ho confrontato le rubriche dei capitoli del manoscritto capitolino con quelle degli analoghi capitoli dell'altro codice.

Successivamente, allo scopo di stimolare la conoscenza del testo degli *Statuta Urbis* presso un maggior numero di destinatari ho intrapreso la non facile traduzione in italiano dei 626 capitoli di cui si compone il codice capitolino che finalmente ho potuto concludere.

Il contesto storico

È stato ampiamente evidenziato dagli storici che fin dalla prima metà del Duecento Roma era stata dominata da un potente baronato, forte dei innu-

merevoli possedimenti nel Lazio; soprattutto i casati degli Orsini e dei Colonna esercitavano un potere incontrastato in ragione degli intrecci economici, familiari e politici con la Curia romana. Ne è palese dimostrazione il fatto che la carica apicale di Senatore era appannaggio dei baroni, nel senso che ogni semestre venivano nominati due Senatori da essi provenienti: si trattava né più né meno di una diarchia nella massima magistratura e tale nomina era riconosciuta al pontefice *uti persona privata* al momento della sua elezione.

Vi furono tentativi di rompere il cerchio di ferro dei baroni per instaurare un regime popolare, tuttavia entrambi fallirono a distanza di un secolo l'uno dall'altro: il riferimento è al bolognese Brancaloneo degli Andalò, Senatore nel 1252 e al tribuno Cola di Rienzo (deceduto nel 1354).

Nel Trecento, la perdurante assenza da Roma del Pontefice e della sua Curia e l'emergere di un forte ceto produttivo di mercanti e imprenditori agricoli e di una piccola aristocrazia rappresentata da *milites* e *cavallarocti* costituirono altrettanti fattori che si imposero all'alta nobiltà, sostituendola con una struttura "popolare" avallata dal legato del papa Albornoz dimostratosi favorevole all'esclusione dell'aristocrazia dalle cariche pubbliche (cfr. Notari, *ibidem*, p. 32).

Era il 1358 allorquando si affermò un governo popolare fondato su una struttura municipale.

La carica suprema, il Senatore, cessò di essere riservata ai baroni i quali furono allontanati da tutte le cariche pubbliche; tale ufficio cessò di essere una diarchia e fu affidato ad una sola persona che doveva essere un forestiero (cfr. *Statuta Urbis*, libro III, cap. I «Senator forensis qui per tempora fuerit electus...»).

Notevole importanza acquisirono i Conservatori, due dei quali dovevano essere "populares" e l'altro un cavallerotto (libro III, cap. XXXVI «videlicet unum cavallaroctum et duos populares») i quali affiancavano il Senatore esercitando compiti ben precisi e che addirittura potevano sostituirlo nel caso di *vacatio* di tale carica (libro III, cap. VI).

Inoltre prese il via un'altra importante istituzione popolare, la Felice Società dei balestrieri e pavesatori che costituì una vera e propria milizia a garanzia dell'ordine pubblico e che esercitò anche numerosi compiti spettanti al Senatore e ad altre cariche: nel codice capitolino la *Felix Sotietas* è talvolta menzionata con questo nome, ma quasi sempre quando il manoscritto indica i vertici di tale organizzazione parla di Esecutori di giustizia e dei loro quattro consiglieri (cfr. ad es, libro III, cap. XXXVI).

Struttura del manoscritto capitolino

Gli *Statuta Urbis* sono così ripartiti:

- *Libri Statutorum ciuiliū* che annoverano 169 capitoli;
- *Libri Statutorum criminaliū* che annoverano 278 capitoli;
- *Libri Statutorum de extraordinarijs* che annoverano 179 capitoli.

I *libri Statutorum ciuiliū* trattano per lo più il diritto civile e il diritto processuale civile in modo non sempre sistematico e organico, con molte ripetizioni e diverse esemplificazioni.

Lo stesso può dirsi a maggior ragione per i *libri Statutorum criminaliū* dove si susseguono continuamente istituti di diritto sostanziale a norme di carattere processuale che talvolta sono ripresi in alcuni capitoli dei *libri Statutorum ciuiliū* e dei *libri Statutorum de extraordinarijs*.

I *Libri Statutorum de extraordinarijs* regolano prevalentemente gli uffici pubblici, i sistemi di elezione, le incompatibilità, gli onorari e i compensi da corrispondere agli *officiales*, i tariffari e molti altri aspetti della vita pubblica.

Ciò premesso, considerata l'eterogeneità e vastità dei temi affrontati dagli *Statuta*, in questa sede possono essere forniti solo dei brevi cenni in ordine ai principi generali della normativa da essi introdotta.

Relativamente al primo libro va segnalata la particolare cura riservata a quello che in termini moderni si definisce “principio del contraddittorio”.

Soprattutto i capitoli da II a VII si soffermano sulla necessità di porre il convenuto nelle condizioni di conoscere per tempo il contenuto della domanda giudiziale per consentirgli una replica adeguata: al riguardo, il mandatario (nome che più o meno corrisponde all'ufficiale giudiziario) doveva recarsi al suo domicilio per notificargli la citazione a giudizio pubblicamente e a voce alta in modo che i vicini potessero sentire.

Nel caso in cui non avesse trovato nessuno nella casa, il mandatario doveva consegnare l'atto ad un vicino di casa e l'atto di citazione doveva essere comunque affisso sulla porta di casa della persona citata alla presenza di un testimone, in modo che non potesse essere addotta la mancata conoscenza da parte del destinatario («ut non possit ignorantia pretendi de eadem»: cap. IV).

In sintesi, il primo libro esigeva giustamente estrema cautela e accurata verifica prima di dichiarare la contumacia della persona citata e non comparsa.

Altro principio più e più volte ribadito è quello della brevità delle cause civili e dei processi penali (cfr. cap. XXXVIII *De litium breuitate*) e soprattutto il rispetto dei termini processuali da parte dei giudici procedenti, i quali erano pesantemente sanzionati se non li avessero rispettati: infatti, a norma dei capp. XLI e XLII, l'inosservanza dei termini per la definizione della lite relativa alla *restitutio in integrum* causava la perenzione della domanda giudiziale con conseguente obbligo per il giudice di rifondere le spese e i danni alla parte che li aveva subiti («et instantia pereat et damna restituat parti lese»).

Restando sempre sulla scia dell'esigenza di non dilatare la durata delle cause va letta la norma che limitava il numero dei testimoni («in qualibet causa ultra septem testes non recipiantur super quolibet articulo siue capitulo»: cap. XXXVI).

Il primo libro si sofferma poi sulla tutela dei minori e dei poveri (capp. XIV, XL e XLI) e degli orfani (cap. CXL) e in più riprese ribadisce la salvaguardia delle doti assegnate alle donne (cfr. capp. LVI–LVIII); inoltre introduce pene severissime a carico dei mercanti e cambiavalute falliti (cap. CXLVI) sottoponendo a revocatoria fallimentare le vendite fatte dai falliti e dalle loro mogli (cap. CVIII).

Diffusa è la disciplina delle donazioni, soprattutto quelle a causa dei matrimonio (cap. LVIII) anche in relazione alla loro esecuzione (cap. LVI) e alla semplificazione del procedimento giudiziario (secondo il cap. XIV non era necessaria la presentazione del libello).

Del pari, non mancano norme in tema di arbitri e di arbitratori (capp. LXXI, LXXXVIII, LXXXIX) cui le parti frequentemente ricorrevano.

Una singolare disposizione anticipa — se così si può dire — l'istituto delle Sezioni Unite. Vale la pena riportare il testo del capitolo LXXII

In ordine a questioni di dubbia soluzione, a quelle che comportano gravi oneri e soprattutto a quelle relative alle prove su cui si fondano le sentenze definitive e quelle interlocutorie che decidono sul dare o compiere qualche attività, qualsiasi giudice della curia forense capitolina è obbligato, in ossequio al proprio giuramento, a confrontarsi con altri colleghi o giudici del foro facenti parte dell'assemblea giudiziaria. Tutti saranno tenuti per vincolo di giuramento ad esprimere il loro giudizio su ogni questione disgiuntamente e gratuitamente sotto la comminatoria di dieci lire provisine, qualunque sia la loro risposta sulle questioni dedotte al loro giudizio; in tal modo si dovrà presumere che quando si basi su una risoluzione condivisa dalla maggioranza la sentenza sarà maggiormente ponderata e sicura.

La sentenza non si può tuttavia considerare affetta da vizi se non risulti o manchi la menzione del confronto tra i giudici e dei loro responsi.

Sempre nell'ottica di semplificare ed abbreviare la durata delle cause civili il primo libro disciplina (capp. LXXV–LXXXVIII) con un certo rigore l'appello contro le decisioni di prima istanza; tuttavia le molte norme del giudizio di impugnazione contenute nel primo libro riguardano anche i processi penali con i quali si intersecano: ciò detto, possono ricavarsi i seguenti principi in materia di giudizio di appello.

Le sentenze interlocutorie non potevano essere appellate, a meno che non avessero avuto natura decisoria al pari delle sentenze definitive o avessero causato ad una parte un danno grave e irreparabile; del pari, non potevano essere impugunate le sentenze di appello (cap. LXXV).

I detenuti condannati a morte non potevano proporre appello al pari dei diffidati condannati a morte in contumacia (cap. LXXVI); tuttavia, a questi ultimi era consentito l'appello qualora si fossero costituiti.

L'appello era considerato inammissibile se fondato sulla richiesta di sentire nuovi testimoni (cap. LXXX) ed era inammissibile se proposto contro un mandato di cattura (cap. LXXXIII). Viceversa, poteva essere proposto quando veniva addotta la nullità di un documento su cui si fondava la decisione di primo grado o di un lodo arbitrale.

Ampiamente trattato è l'istituto della fideiussione (capp. XVII, CIV, CV, CIX, CXIII): al riguardo, va segnalato che gli *Statuta Urbis*, nel caso di una pluralità di fideiussori, esclusero l'applicazione del *beneficium excussionis* con il quale Giustiniano aveva riconosciuto a costoro il diritto di pretendere che il creditore escutesse il debitore prima di rivolgersi a loro. In compenso, il cap. CI riconobbe ai fideiussori la facoltà di essere estromessi dall'onere assunto nei confronti del debitore.

Ovviamente il primo libro disciplina le obbligazioni, scaturenti dai contratti di compravendita (capp. CIV, CV, CIX, CXIII), di locazione (capp. XIII, CXVIII, CXX, CXXI), di divisione (CXXVIII) e regola le azioni possessorie di nuova opera e di danno temuto (cfr. cap. CXXXVII).

In questa brevissima sintesi non può non essere menzionata la regolamentazione del diritto di rappresaglia, istituto che nel medioevo rappresentava uno strumento offerto dal proprio comune al creditore che non riusciva ad ottenere l'adempimento di una obbligazione da parte del debitore straniero: se fosse caduta ogni possibilità di composizione bonaria, poteva essere concesso al creditore il diritto di rappresaglia che poteva essere esercitato sia contro il debitore sia contro il comune cui quest'ultimo apparteneva sia contro altri cittadini del medesimo comune.

Quanto sopra si trova espresso nel capitolo CXLI “De represalijs”, nel capitolo CXLIV “De habentibus represalias contra Comune Urbis”, nel capitolo CXLV “In quibus diebus non possint uti represalijs”.

Per quanto riguarda il secondo libro, le norme processuali si alternano con quelle di diritto penale sostanziale e all’interno di queste ultime si sussegue una elencazione dei reati senza un preciso disegno sistematico.

Conseguentemente si trovano ad esempio disciplinati uno di seguito all’altro i delitti di omicidio (cap. VIII), i delitti di rapina e di furto (cap. XIX), gli assalti notturni nelle abitazioni (cap. XXVII), i reati di vendetta consumata ai danni dei parenti degli aggressori (cap. XXVIII).

Analogamente, alle fattispecie criminose che puniscono gli incendi (cap. XXIX) si affiancano i gravissimi crimini di rapimento di bambini e bambine (cap. XXX), i reati di adulterio e di stupro (cap. XXXIII), di abbandono della propria moglie e di convivenza con una concubina (cap. XXXIV), seguiti poi dai reati che puniscono la falsificazione delle monete (capp. XXXV–XXXVII) e la falsa testimonianza (cap. XXXVIII–XXXIX).

L’elenco dei crimini disciplinati e puniti dal libro secondo degli *Statuta Urbis* continua con la repressione delle falsità documentali commesse dai notai (cap. XLII), delle aggressioni (cap. XLV), delle zuffe e dei combattimenti tra fazioni (cfr. cvap. XLVIII) e prosegue con fattispecie penali di tutt’altro genere, quali il taglio delle trecce e dei vestiti delle donne (capp. LXIV, LXV).

Scorrendo le rubriche e i capitoli del secondo libro si trovano elencati tutti i reati, i delitti e i crimini disciplinati e repressi dallo Statuto sui quali non sembra opportuno soffermarsi in questa sede.

Piuttosto vale la pena illustrare alcuni principi di carattere generale desumibili dal contesto normativo.

In primo luogo, per quanto riguarda la procedibilità in ordine ai reati, lo Statuto opera una netta distinzione tra perseguibilità d’ufficio (*per inquisitionem*) e perseguibilità su istanza di parte (*per accusationem*): al riguardo sono eloquenti i titoli dei capitoli III e IV, rispettivamente “De modo procedendi in causis criminalibus” e “Qualiter procedatur super accusationibus et inquisitionibus”, ma soprattutto il capitolo V che contiene un elenco dettagliato delle fattispecie criminose procedibili di ufficio.

Al riguardo è importante rilevare che, al fine di evitare abusi, gli atti preliminari propedeutici a quella che in termini moderni potrebbe chiamarsi l’iscrizione nel registro degli indagati dovevano essere annotati in documenti pubblici a pena di inutilizzabilità di tutta l’attività di indagine compiuta di ufficio («aliter uel alio modo inquisitio formata non valeat nec teneat»).

Al riguardo il capitolo V così recita:

... prima che prenda avvio e forma il procedimento di rito inquisitorio, si ritiene sufficiente che la notitia criminis sia fornita dai testimoni e che la prova del fatto penalmente rilevante sia annotata negli atti della Curia capitolina, sempre che su di esso sia adottata una decisione e venga resa una dichiarazione da parte del signor Senatore, del consiglio dei giudici o quanto meno dalla maggior parte di essi; la decisione adottata dovrà poi risultare da un documento redatto di pugno del protonotario in carica.

Altro principio di carattere generale, dettato per garantire all'indagato accusato o inquisito di essere informato dei fatti a lui contestati e di essere presente in giudizio per potersi discolpare, era la sua citazione ad opera del mandatario che si doveva recare fino a tre volte al suo domicilio in giorni diversi (capitolo III). Conseguentemente, se entro il termine stabilito nelle tre intimazioni, l'accusato o inquisito non compariva veniva diffidato *de contumacia* nell'udienza pubblica che si teneva di sabato; successivamente alla diffida, l'accusato o inquisito veniva nuovamente citato *ad confessam* in una udienza nella quale veniva data lettura delle diffide emesse nei suoi confronti e dei termini di comparizione concessigli: in tale giorno, nel caso di persistente assenza, l'accusato o indagato assente veniva diffidato *de confesso* ed era dunque considerato reo confesso in ordine a tutti i reati inclusi nell'atto di accusa o negli atti di indagine.

Un istituto processuale di notevole importanza era il *beneficium pacis* (capitoli XII e XIII) che l'autore di un omicidio poteva ottenere riappacificandosi con gli eredi della vittima; mediante questo accordo l'omicida doveva versare alla *Camera Urbis* una somma di denaro e la pena pecuniaria per il reato commesso, ma in ogni caso dopo la sentenza di condanna doveva lasciare Roma per la durata di un anno, altrimenti la riappacificazione non avrebbe potuto giovargli in alcun modo. Per alcuni efferati delitti il beneficio della pace, anche se concesso, non spiegava alcun effetto giuridico e ciò valeva anche nel caso di recidiva.

Un altro istituto processuale degno di menzione è il beneficio concesso a chi confessava un reato, previsto dal capitolo CIX "De beneficio confitentibus delictum indulcto" in forza del quale veniva condonata la quarta parte della pena edittale spettante alla *Camera Urbis* a ciascun accusato o inquisito che avesse confessato spontaneamente e nel momento in cui rendeva le prime risposte ai crimini in ordine ai quali si procedeva contro di lui.

Altro aspetto importante e degno di essere evidenziato è che lo Statuto distingue la condotta dell'autore materiale dell'omicidio da quelle degli istiga-